



Comitato Territoriale di Lecce

Ai Presidenti
delle Società affiliate al
CT Fipav di Lecce

Oggetto: Obbligo di dotazione del defibrillatore.

Carissimi Presidenti e Dirigenti di Società,

da poco meno di due mesi, è entrato in vigore il decreto ministeriale, attuativo dell'obbligo di dotazione del defibrillatore nelle attività sportive.

In verità, l'obbligo in questione era stato introdotto già nel 2013 ad opera del c.d. Decreto Balduzzi (cfr. art. 5 del decreto 24.04.2013 del Ministero della Salute in G.U. n. 169 del 20.07.2013), anche se la relativa applicazione è stata più volte differita, pure in considerazione del fatto che la disciplina non risultava di agevole comprensione in ordine ai contenuti ed alla portata precettiva della norma.

Al fine di risolvere i numerosi quesiti interpretativi sorti, con decreto 26 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2017 (**doc.1**), il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sport, ha adottato le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, facendo entrare in pieno vigore l'obbligo in esame, per far fronte a casi di arresto cardiaco.

Sicché le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a decorrere dal 1 luglio 2017, devono dotarsi ed impiegare defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita.

Ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale, tale obbligo si intende assolto da parte delle associazioni e delle società :

a) *qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;*

b) *qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché' durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.*

L'art. 3 del Decreto è, infine, molto chiaro nello stabilire che qualora manchi il defibrillatore le gare non potranno essere svolte

Nella immediatezza rispetto alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, il CONI ha emanato una nota esplicativa dell'obbligo in questione (Circolare Coni del 4 luglio 2017) la quale però non ha fornito informazioni ulteriori rispetto al testo del Decreto e che comunque allego in copia per comodità di consultazione (**doc.2**).

Ciò detto, va pure evidenziato come la novella disposizione è riuscita a fare chiarezza su alcuni profili ma ha lasciato aperti altri dubbi e interrogativi di non poco conto.

Per non lasciare spazio a possibili malinterpretazioni, si ritiene opportuno precisare ulteriormente quanto segue.

FIPAV – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

Comitato Territoriale di Lecce

Via Unità d'Italia n. 56 San Cesario di Lecce 73016 (LE) Tel. 0832.217594 e 217791 fax 0832.217529

e-mail: segreteria@fipavlecce.net internet: <http://www.fipavlecce.net>



Comitato Territoriale di Lecce

1. I soggetti destinatari e la portata precettiva dell'obbligo

Il nuovo Decreto ha confermato che l'obbligo di dotarsi dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) è in capo esclusivamente alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD), iscritte al Registro telematico del CONI

In particolare, le società e associazioni sportive devono accertarsi:

- che il defibrillatore sia effettivamente presente all'interno dell'impianto: nei casi in cui ci siano più società in uno stesso impianto sportivo, le società possono associarsi per acquistare un defibrillatore insieme. Il defibrillatore andrà collocato in un luogo accessibile e deve essere facilmente riconoscibile
- che sia stata fatta la regolare manutenzione del defibrillatore (controllare la presenza e la scadenza di elettrodi e batteria)
- che il defibrillatore funzioni (accertarsi che il defibrillatore sia pronto all'utilizzo, senza nessun segnale di malfunzionamento).

In altre parole, il defibrillatore non dovrà essere, necessariamente, di proprietà della associazione o società sportiva potendo essere anche di terzi ma resta a carico della sportiva l'onere di verificarne l'esistenza, la manutenzione e la presenza delle risorse umane necessarie prima dell'inizio di ogni gara

2. Estensione dell'obbligo anche agli allenamenti.

Come innanzi ricordato, il Decreto 26 giugno 2017 ha previsto l'obbligo di dotazione di dispositivo DAE in caso di:

- a) "gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali";
- b) "gare inserite nei calendari delle discipline sportive associate";
- c) "attività sportive con modalità competitive disciplinate dagli enti di promozione sportiva";
- d) "attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva";
- e) "gare organizzate da altre società dilettantistiche".

Per ciò che riguarda i sodalizi affiliati Fipav, dunque, sembrerebbe che l'obbligo in questione, sia stato disposto solamente per le gare organizzate dalle Federazioni e dunque limitato ai soli contesti di "gara".

Ciò detto, occorre tuttavia segnalare come, ad avviso di chi scrive, non possano ritenersi posti fuori dall'obbligo in questione gli allenamenti e le varie attività competitive che si svolgono in palestre o presso centri sportivi.

Le linee direttive del decreto Balduzzi (DM 24.04.2013, **doc. 3**), allegate al decreto del 2013 (all.E) e mai venute meno, avevano già chiaramente stabilito l'obbligo di dotazione del defibrillatore anche per gli allenamenti prescrivendo che:

- "la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti" (punto 4.2. delle linee guida allegate al Decreto Balduzzi)

- "Fermo restando l'obbligo della dotazione di DAE da parte di società professionistiche e dilettantistiche, si evidenzia l'opportunità di dotare, sulla base dell'afflusso degli utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i luoghi quali centri sportivi, stadi palestre, ed ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare" (ultimo comma del punto 3 delle linee guida allegate al



Comitato Territoriale di Lecce

decreto del 2013).

Dette linee guida, come ricordato, non sono mai venute meno ed, anzi, sono più volte richiamate e fatte proprie (mediante c.d. *rinvio dinamico*) dalla novella disciplina di cui al Decreto 26 giugno 2017 che, invero, all'art. 2, co.1, ha chiaramente disposto che “... *le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013*”.

Non tacendo, ancora, la circostanza che, a seguito della interrogazione (**doc.4**) presentata il 29.06.2017 da alcuni parlamentari, il Ministro per lo sport ha ricordato, testualmente, che il decreto impone l'obbligo “*alle società sportive dilettantistiche che utilizzano un impianto sportivo permanente a dotarsi di un defibrillatore: senza la presenza di un dispositivo salvavita semiautomatico o a tecnologia più avanzata l'impianto sportivo non potrà essere utilizzato né per le gare né per gli allenamenti*”, **ampliando il campo di azione del decreto agli allenamenti.**

Ne deriva che potrebbe essere chiamato a rispondere il gestore di palestra o di impianto sportivo che, pur non ospitando “gare organizzate”, preveda al proprio interno lo svolgimento di attività competitive diverse e/o allenamenti che non siano tra quelle a basso rischio cardiocircolatorio.

Vista la delicatezza della questione ed i riflessi che essa può avere anche in tema di responsabilità per coloro che gestiscono un'associazione, e constatato che permangono ancora dei punti poco chiari nella normativa di riferimento, si raccomanda quindi di estendere l'obbligo di dotazione anche agli allenamenti e alle attività competitive diverse dalle “gare” ufficiali, salvo che non rientrino tra le attività a basso rischio circolatorio.

Resta fermo, in ogni caso, che la mancanza del defibrillatore semiautomatico determina l'impossibilità di dare inizio alla gara.

3. Definizione di impianto sportivo.

L'impianto sportivo avente carattere permanente è definito sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del decreto Ministero dell'Interno 18.03.1996 ai sensi del quale con tale espressione deve intendersi l’*insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive*” e che si dividono in impianti sportivi all'aperto e impianti sportivi al chiuso.

Sul punto, autorevoli commentatori (cfr. La disciplina sui defibrillatori nello sport. Approfondimenti di Guido Martinelli) hanno suggerito che :

- “*stante l'assenza di una definizione più precisa di impianto sportivo si ritiene che debba essere considerato come tale quella struttura che sia stata omologata dalla Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva e dalle medesima autorità che hanno provveduto al riconoscimento ai fini sportivi del sodalizio, ritenuta idonea allo svolgimento di prestazioni sportive a carattere agonistico*”.

- “*l'impianto debba essere a carattere permanente. Pertanto non potranno essere considerati ricompresi nella disposizione in esame le strutture provvisorie create per manifestazioni occasionali (vedi ad esempio impianti per giochi sulla sabbia tipo beach volley)*”.



Comitato Territoriale di Lecce

4. Titolo abilitativo dell'addetto all'uso del defibrillatore

Durante le gare e competizioni dovrà essere sempre presente una persona formata all'utilizzo del defibrillatore, quantomeno, tramite un corso BLS-D.

Il c.d. brevetto BLS-D (Basic Life Support Defibrillation) è titolo abilitativo universalmente riconosciuto. Sotto tale profilo, le stesse linee guida allegate al decreto Balduzzi al punto 4.2, evidenziano, alla sezione "FORMAZIONE" che : *"I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l'addestramento teorico pratico alle manovre di BLS-D (Basic life support and defibrillation) anche pediatrico quando necessario".*

Nel ricordarvi l'ormai imminente avvio dei campionati, significo che, al fine di venire incontro a quelle Società Sportive che abbiano necessità di svolgere un corso per l'uso del Defibrillatore (BLS-D), questo Comitato Territoriale è in procinto di programmare dei corsi di formazione a seconda del fabbisogno eventualmente manifestato.

Per tale motivo e al sol fine di meglio calendarizzare al meglio gli incontri (che saranno per moduli aperti, di volta in volta, ad un massimo di 30 iscritti) , vi prego di effettuare una pre-iscrizione non vincolante, contattando la segreteria del Comitato.

Nell'auspicio di aver fatto cosa gradita e nella certezza che vorrete contattarmi quanto prima per procedere all'organizzazione dei Corsi, porgo i miei più cordiali saluti.

San Cesario di Lecce, 22 settembre 2017

Il Presidente FIPAV Lecce

Pierandrea Piccinni